

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1970/91 DELLA COMMISSIONE**

del 4 luglio 1991

**che modifica il regolamento (CEE) n. 879/91 che stabilisce le modalità di esecuzione di un'azione d'urgenza per la fornitura di burro e di latte scremato in polvere alla Bulgaria e alla Romania e che modifica il regolamento (CEE) n. 569/88**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 597/91 del Consiglio, del 5 marzo 1991, relativo ad un'azione d'urgenza per la fornitura di prodotti agricoli e medicinali destinati alle popolazioni della Romania e della Bulgaria<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 879/91 della Commissione<sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1440/91<sup>(3)</sup>, ha previsto alcuni termini entro i quali va effettuata la fornitura di latte scremato in polvere alla Romania; che per agevolare le operazioni di presa in consegna dei prodotti da parte del beneficiario, occorre prorogare di 60 giorni i termini di consegna di tali prodotti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione del latte e dei prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la fornitura di latte scremato in polvere alla Romania, di cui all'articolo 1, punto 3 del regolamento (CEE) n. 879/91, le date del « 1° giugno 1991 » di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera e) e del « 1° luglio 1991 » di cui all'articolo 5, paragrafo 4 dello stesso regolamento sono sostituite dalle date « 1° agosto 1991 » e rispettivamente « 31 agosto 1991 ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 17.

<sup>(2)</sup> GU n. L 89 del 10. 4. 1991, pag. 28.

<sup>(3)</sup> GU n. L 137 del 31. 5. 1991, pag. 29.